



desideri quali accollatori delle rispettive quote di mutuo.

In merito alla prima domanda, la Commissione di finanza ha ritenuto che, giusta le citate decisioni di massima del Consiglio e previa approvazione del piano di frazionamento del mutuo in oggetto dai competenti organi tecnici dell'Istituto, l'estinzione anticipata possa essere consentita dietro versamento, da parte dell'interessato, di un importo pari al valore attuale delle rate di ammortamento ancora da scadere - limitatamente alle quote di mutuo rimborsate - rate scontate al tasso del 9%, inferiore di mezzo punto a quello convenuto per l'ammortamento del mutuo.

Quanto alla seconda richiesta, la Commissione di finanza ha espresso il parere che, per il frazionamento del residuo mutuo, non debba richiedersi alcun compenso "una tantum", avendo l'ing. Giannarusti già corrisposto all'Istituto il diritto di commissione nella misura massima dell'1% prevista dal Consiglio di amministrazione e debba